

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/2021** (ECLI:IT:COST:2021:105)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **CORAGGIO** - Redattore: **MODUGNO**

Camera di Consiglio del **12/05/2021**; Decisione del **12/05/2021**

Deposito del **20/05/2021**; Pubblicazione in G. U. **26/05/2021**

Norme impugnate: sentenza n. 53 del 24 febbraio - 31 marzo 2021

Massime: **43819**

Atti decisi: **ric. 16/2020**

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2021/53

ORDINANZA N. 105

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori e omissioni materiali contenuti nella sentenza n. 53 del 24 febbraio - 31 marzo 2021.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Considerato che, per meri errori e omissioni materiali, al quinto capoverso del punto 5.4. del Considerato in diritto della sentenza n. 53 del 2021, nel secondo periodo, non è stato indicato «il legislatore regionale» quale soggetto della frase ed è mancante, nel terzo periodo, un opportuno collegamento testuale con il prosieguo della motivazione.

Ravvisata la necessità di correggere tali errori e omissioni materiali.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 53 del 2021, al quinto capoverso del punto 5.4. del Considerato in diritto, il secondo e il terzo periodo compresi tra la parola «Infatti» e le parole «procedimentali (sentenza n. 93 del 2019)» siano sostituiti dal seguente periodo: «Infatti, il legislatore regionale, pur potendo “stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati” (così, l'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente), ha disatteso lo spirito della riforma del codice dell'ambiente, su queste procedure, che è stato proprio quello di ricercare un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali (sentenza n. 93 del 2019)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.